



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

Viale Madre V. Frijia

Tel. 0968.739312

PEC: urbanistica@pec.comune.curinga.cz.it

Area Urbanistica e Servizi

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE NEL COMUNE DI CURINGA (CZ).

CUP D49E19000760004

CIG 8099223A3F

Sommario

ART. 1. - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, STAZIONE APPALTANTE E RUP, OGGETTO, DURATA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, IMPORTO STIMATO E CORRISPETTIVO.	3
ART. 2. - METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE...	5
Art. 3. AVVALIMENTO	11
ART. 4 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO.	12
ART. 5 CHIARIMENTI.	13
ART. 6 COMUNICAZIONI	13
ART. 7 SUBAPPALTO	14
ART. 8 GARANZIE	14
ART. 9 PAGAMENTO A FAVORE dell'AUTORITA' di VIGILANZA sui CONTRATTI PUBBLICI ed AVCPASS.....	17
ART. 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.	18
ART. 11 OPERAZIONI DI GARA. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI.	20
ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.	22
ART. 13 NORME SPECIALI.	32
ART. 14 ULTERIORI NORME IN TEMA DI GARA.	32
ART. 15 AVVERTENZE GENERALI.	33

ART. 1. - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, STAZIONE APPALTANTE E RUP, OGGETTO, DURATA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, IMPORTO STIMATO E CORRISPETTIVO.

1.1 DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

DENOMINAZIONE: **Comune di Curinga (CZ)**
Sede: **Viale Madre V. Frijia, 2 88022 CURINGA (CZ)**
Telefono: **0968739312**
Fax: **0968739156**
Indirizzo Internet: **www.comune.curinga.cz.it**
PEC: **protocollo@pec.comune.curinga.cz.it**
Partita Iva / Codice Fiscale **00303930796**
Informazioni di carattere tecnico-amm.vo: **Arch. Nicola Vasta – RUP, Responsabile Area Urbanistica**
e-mail: **archnicola.vasta@comune.curinga.cz.it**
PEC: **urbanistica@pec.comune.curinga.cz.it**

AMMINISTRAZIONE PER CUI SI INDICE LA PROCEDURA

Servizio di Competenza: **COMUNE DI CURINGA**
Servizio Urbanistica e Servizi **Tel. 0968739312**
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) :
il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi **Arch. Nicola Vasta**
e-mail: **archnicola.vasta@comune.curinga.cz.it**
PEC: **urbanistica@pec.comune.curinga.cz.it**
Codice CPV: **90511100-3 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici**
Codice Fiscale/Partita IVA **00303930796**

Termine presentazione delle offerte: **ore 12.00 del giorno 13 gennaio 2020.**
Le offerte vanno inviate a: **COMUNE DI CURINGA Piattaforma Telematica E-Procurement tuttogare raggiungibile al link: <https://comunecuringa.tuttogare.it>**
Indirizzo: **Viale Madre V. Frijia, 2 – 88022 CURINGA**

Si precisa che il Comune di Curinga metterà a disposizione, sul proprio sito internet (www.comune.curinga.cz.it) nella sezione Bandi e gare, e sul portale <https://comunecuringa.tuttogare.it> (al quale è obbligatorio registrarsi) l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara:

Bando di Gara

Disciplinare di Gara

Elaborati progettuali (1. Aree di Raccolta – 2. Aree di spazzamento – 3. Relazione tecnico-economica)

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Schema di Contratto

Allegato "A" Criteri di valutazione punteggio offerta tecnica

Modulistica (1. Modulo domanda; 2. Dichiarazione RTI; 3. Offerta economica; 4. Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa; 5. Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, cessati; 6. Dichiarazione avvalimento; 7. Dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria; 8. Attestazione avvenuto sopralluogo; 9. Modello di formulario DGUE);

1.2 OGGETTO E OBIETTIVI

Affidamento in appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari, servizio di spazzamento stradale nel territorio del Comune di Curinga.

Le specifiche prestazioni richieste e le relative modalità di esecuzione sono quelle che risultano dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazione allegato al presente disciplinare di gara, le quali dovranno svolgersi in conformità a quanto previsto dallo schema di contratto di servizio parimenti allegato al presente disciplinare di gara.

1.3. DURATA- OPZIONI - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.

1.3.1 DURATA: La durata del contratto è fissata in **anni 3** (tre), con decorrenza dalla data di avvio del servizio (art. 5 CSA).

1.3.2 OPZIONI DURATA:

Proroga Tecnica: alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata, qualora fosse necessario un lasso di tempo per esperire le procedure per il nuovo affidamento, l'Appaltatore è tenuto a garantire, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, la prosecuzione del servizio, in regime di temporanea proroga nel termine Massimo di dodici mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione (art. 5 del CSA).

1.3.3 OBBLIGHI: L'Aggiudicatario si impegna, anche nelle more della stipula del contratto, a prestare il proprio incarico successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, fermo restando che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, verrà riconosciuta unicamente la quota di canone proporzionale al periodo lavorato. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo gestore o per lo stretto tempo tecnico necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel contratto per lo svolgimento del servizio potrà essere preteso da parte dell'aggiudicatario in ordine alla prosecuzione del servizio.

1.3.4 OPZIONI.

Clausola Sociale: L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. È tenuto, a termini di legge e nel rispetto del comma 6 dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006, a prendere in carico il personale delle ditte cessanti che ne ha maturato i requisiti; a tale riguardo si riporta l'elenco non nominativo del personale cessante, trasmesso in data 19.09.2019 dall'attuale gestore, inclusivo di inquadramento, mansione, e percentuale di impiego per servizi oggetto di affidamento.

Dipendente n.	Anno di nascita	Livello	Mansioni	Tipo impiego
1	1966	3A	Operatore ecologico	Tempo pieno indeterminato
2	1955	3A	Operatore ecologico	Tempo pieno indeterminato
3	1962	3A	Operatore ecologico	Tempo pieno indeterminato
4	1962	3A	Operatore ecologico	Tempo pieno indeterminato
5	1966	3A	Operatore ecologico	Tempo pieno indeterminato

1.4. IMPORTO STIMATO E CORRISPETTIVO.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 l'importo a base di gara, (considerando la somma di anni 3) per i servizi base relativi alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari, servizio di spazzamento stradale viene stimato in totale **euro 1.650.000,00** (unomilionesecicentocinquantamila/00), esclusa Iva e così composta:

- euro **1.620.000,00** (unomilionesecicentovecimila/00) quale base d'asta soggetta a ribasso;
- euro **30.000** (trentamila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In particolare, per i servizi base, l'importo stimato per i

3 (tre) anni di durata dell'appalto è composto come segue:

CORRISPETTIVO E BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUO (1 ANNO) (iva esclusa)	IMPORTO TOTALE (3 ANNI) (iva esclusa)
SERVIZI BASE	€ 540.000,00	€ 1.620.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00	€ 30.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (inclusi oneri della sicurezza)	€ 550.000,00	€ 1.650.000,00

1. Ulteriori servizi aggiuntivi possono essere richiesti dal Committente e saranno oggetto di negoziazione con l'Appaltatore.
2. I corrispettivi determinati sulla base delle risultanze di gara, sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, all'espletamento dei servizi in appalto a perfetta regola d'arte, ad esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.

Il corrispettivo a favore dell'aggiudicatario, nonché le eventuali modalità di revisione, è determinato come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto (art. 9) a fronte dell'esecuzione dei servizi previsti negli atti di gara.

Qualsiasi variazione economica dei servizi conseguente a modificazioni richieste dall'Amministrazione Comunale sarà oggetto di apposito atto contrattuale riportante in allegato la relativa scheda di analisi di costo. L'Appaltatore è tenuto nel caso ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, i servizi indicati nel presente CSA o attivare i nuovi servizi, entro un limite del 20% rispetto all'importo contrattuale, come risultante dall'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

ART. 2. - METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE.

2.1.SCELTA DEL CONTRAENTE.

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, D. Lgs.50/2016 sul portale telematico del Comune di Curinga, al seguente link: <https://comunecuringa.tuttogare.it>

2.2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.

Sono ammessi alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti, costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice

di cui al Decreto Legislativo 50/2016 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 47 e 48, del Codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016;

c) operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice e di cui all'articolo 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo Regolamento), nonché del disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento che sono registrati al Portale per la procedura telematica del Comune di Curinnga al seguente link: <https://comunecuringa.tuttogare.it>

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2.3 REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 3, comma 1, lett. p), del Codice dei contratti pubblici, che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice stesso, oltre che degli ulteriori seguenti requisiti speciali di partecipazione:

2.3.1 Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016):

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

Comprova requisito: Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio, laddove possibile i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Comprova requisito: Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio, laddove possibile i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

c) Trattandosi di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, **l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Comprova requisito: La comprova del requisito, è fornita mediante presentazione originale o copia conforme della attestazione di iscrizione nelle white-list.

d) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la Categoria 1 possesso, per ciascuna delle imprese partecipanti o consorziate in caso di RTI o consorzi, – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani - Classe E
Comprova requisito: La comprova del requisito, è fornita mediante presentazione originale o copia conforme della attestazione di iscrizione nell'Albo Gestori Ambientali Categoria 1 Classe E

2.3.2. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria (art.83, comma 5, del D. Lgs. 50/2016).

Data la particolare delicatezza dei servizi da svolgere sul territorio in attuazione di precisi obblighi e necessità di servizio pubblico, come previsti dal d.p.c.m. 27 gennaio 1994, è necessario richiedere ai concorrenti il possesso di adeguati e specifici requisiti di carattere economico-finanziario, ovvero:

a) aver realizzato un fatturato globale minimo annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI almeno pari a euro 687.500,00 (seicentottantasettemilacinquecento/00), considerando un coefficiente di 1,25 sul valore annuale dell'appalto, vista la particolare complessità e specificità del servizio oggetto della procedura di gara. Nel caso di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, l'impresa mandataria deve avere realizzato almeno il 60% (sessanta per cento) del fatturato totale richiesto e ciascuna delle imprese mandanti almeno il 20% (venti per cento) di tale importo.

b) aver realizzato un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI nell'erogazione di servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto (come individuato attraverso i codici CPV indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto) per un importo di euro 550.000,00.

Nel caso di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, l'impresa mandataria deve avere realizzato almeno il 60% (sessanta per cento) del fatturato totale richiesto e ciascuna delle imprese mandanti almeno il 20% (venti per cento) di tale importo.

Si precisa che per esercizi si intendono quelli per i quali è scaduto, alla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, il termine per il deposito dei bilanci o la presentazione della documentazione fiscale.

c) non avere riportato perdite di esercizio negli ultimi due bilanci di esercizio relativi agli anni 2017 - 2018.

Comprova requisiti lett.a), b) c): la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) presentare le dichiarazioni di due istituti bancari, o di intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993, di data non anteriore ai sei mesi rispetto al termine di presentazione dell'offerta, attestanti l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa ai fini dell'assunzione del contratto in questione, con particolare riferimento alla correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti nonché sull'assenza di situazioni passive come desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso;

Comprova requisito: La comprova del requisito, è fornita mediante presentazione originale o copia conforme delle dichiarazioni rilasciate dai due istituti bancari.

2.3.3 Requisiti relativi alle capacità tecniche-professionali (art.83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):

a) *aver gestito al 31 dicembre 2018, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata*, un servizio di raccolta di rifiuti urbani, con modalità porta a porta per le principali frazioni differenziate (secco, frazione umida, carta, plastica, imballaggi metallici, vetro, verde), per almeno un comune con popolazione servita complessiva media annua pari o superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti, raggiungendo per almeno una annualità una percentuale di raccolta differenziata media sull'intera popolazione servita pari o superiore al 65% (detta percentuale dovrà essere calcolata

secondo il metodo utilizzato da ISPRA ai sensi del d.m. 26 maggio 2016); laddove i primi due numeri decimali risultassero superiori a 0,50, la percentuale ottenuta si arrotonda all'unità superiore). In caso di RTI e di consorzi ordinari, tale requisito deve essere posseduto interamente dalla mandataria; *Comprova requisito*: La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestatati mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

b) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per attività inerenti all'oggetto della presente procedura, rilasciata da un organismo accreditato. In caso di RTI e di consorzi, il requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria;

Saranno ritenute idonee anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Comprova requisito: La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Saranno ritenute idonee prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicate.

2.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

2.4.1. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 2.3.1 .

Tale requisito deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2.4.2. Il requisito di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), di cui al punto 2.3. lett. c) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2.4.3. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la Categoria 1 di cui al punto 2.3.1 lett. d) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2.4.4. Il requisito del Fatturato Globale medio di cui al punto 2.3.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. L'impresa mandataria deve avere realizzato almeno il 60% (sessanta per cento) del fatturato totale richiesto e ciascuna delle imprese mandanti almeno il 20% (venti per cento) di tale importo.

2.4.5. Il requisito del Fatturato medio annuo di cui al punto 2.3.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. L'impresa mandataria deve avere realizzato almeno il 60% (sessanta per cento) del fatturato totale richiesto e ciascuna delle imprese mandanti almeno il 20% (venti per cento) di tale importo.

2.4.6. Il requisito di non avere riportato perdite di esercizio di cui al precedente punto 2.3.2. lett. c) deve essere soddisfatto: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2.4.7. Il requisito di aver gestito servizi analoghi di cui al punto 2.3.3 lett. a) deve essere posseduto : - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla interamente dalla mandataria.

2.4.8. Il requisito del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per attività inerenti all'oggetto della presente procedura, di cui al punto 2.3.3 lett. b), deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

2.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2.5.1 Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 2.3.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

2.5.2. Il requisito di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), di cui al punto 2.3. lett. c) deve essere posseduto dal consorzio

2.5.3. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la Categoria 1 di cui al punto 2.3.1 lett. d) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

2.5.4 Per i requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

2.5.5 Per il requisito del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per attività inerenti all'oggetto dell'appalto di cui al punto 2.3.3 lett. b) esso di cui al punto 2.3. lett. c) deve essere posseduto dal consorzio stesso.

ART. 3. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti al punto 2.3.1. lett. a), lett. b) e lett. c) e d).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

I concorrenti, per poter ricorrere all'istituto dell'avvalimento, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare di gara, devono produrre, anche la seguente ulteriore documentazione:

- a. Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere;

b. Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, indicandole espressamente. Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

c. Una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e degli altri requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (allegato 2);
- si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione/Ente per cui è indetta la gara a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- attesta:
 - a. la forma giuridica del soggetto con l'indicazione dei titolari, soci, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci Accomandatari;
 - b. l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione dei relativi dati;
 - c. (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l'iscrizione all'Albo delle Società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;
 - d. le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
 - e. l'esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
 - f. l'Utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ex L. 383/2004
- indica (nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell'art. 45 C. 2 L. C) del D.Lgs. n.50/2016) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento.

Alla suddetta autocertificazione va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ART. 4 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO.

Il sopralluogo su l'area oggetto d'intervento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parte dei partecipanti, obbligatorio ai sensi di legge, qualora voglia essere effettuato di concerto con la Amministrazione Aggiudicatrice, avverrà previo appuntamento per E-mail: archnicola.vasta@comune.curinga.cz.it.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara non è obbligatorio allegare l'attestato di visita dei luoghi. E' sufficiente dichiarare di avere preso visione degli elaborati di progetto e dei luoghi oggetto di intervento.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 12.02.2020**.

ART. 5 CHIARIMENTI.

E' possibile, da parte degli operatori economici ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti così come segue:

- mail di posta certificata: urbanistica@pec.comune.curinga.it,
- quesiti di natura tecnica al Rup.: archnicola.vasta@comune.curinga.cz.it
- quesiti di natura amm.va: archnicola.vasta@comune.curinga.cz.it
- comunicazione su portale: <https://comunecuringa.tuttogare.it>

entro e non oltre il giorno le ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2020.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.comune.curinga.cz.it o sul seguente portale: <https://comunedicuringa.tuttogare.it>.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://comunecuringa.tuttogare.it>

ART. 6 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.52 e53 del D. Lgs. n. 50/2016 e sul portale gare telematico utilizzato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art.52 del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 50 /2016 e dell'art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC ed il portale gara telematiche. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare via PEC.; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 7 SUBAPPALTO

In merito al subappalto si richiama integralmente la normativa di cui all'art.105 del D. Lgs50/2016. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, o comunque in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 8 GARANZIE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione: - da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a **euro 33.000,00** (trentatremila/00) e salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Tale cauzione deve essere costituita a favore del Comune di Curinga e dovrà indicare espressamente l'oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

- **dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo** o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.** Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale: Monte dei Paschi di Siena – S. Pietro a Maida (Cod. IBAN IT60Q0100003215450300186383) indicando nella causale "Versamento cauzione provvisoria per Procedura Aperta "PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI,

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE NEL COMUNE DI CURINGA (CZ)” CIG. 8099223A3F

In caso di garanzia resa mediante assegno circolare intestato al Comune, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma telematica la scansione dell'assegno. L'assegno in originale dovrà pervenire a pena di esclusione, entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle offerte, presso il Comune di Curinga – Ufficio Protocollo – Viale Madre V. Frijia, 2 – cap. 88022 – Curinga (CZ) L'orario di apertura dello sportello dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

L'assegno dovrà essere inserito in una busta chiusa e sigillata mediante un sistema che ne garantisca la chiusura ermetica e dovrà riportare la seguente dicitura: «NON APRIRE – GARA n./..... per l'affidamento del servizio di - Documentazione da inviare in forma cartacea», con indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, PEC, numero di fax, codice fiscale della ditta mittente.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla “Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie generale;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.93, co.5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art.48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. (Ricordiamo che l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000; l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; per fruire delle riduzioni di che trattasi l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti);

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare:

La **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

ART. 9 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI ED AVCPASS.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 200,00 (come da deliberazione dell'Autorità Vigilanza attualmente in vigore, sui Contratti Pubblici n. 1174/2018 in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019, ed allegano la ricevuta ai documenti di gara. Modalità di pagamento:

- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al "Servizio riscossione" dell'Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio.
- in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" dell'Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce "contributo AVCP" tra le voci di servizio previste dalla funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te") all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it>.

(per i soli operatori esteri)

il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

AVCPASS

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) ed a controllare l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, *a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.*

ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi indicati di seguito.

L'offerta economica avrà una valutazione di massimo punti 30 mentre l'offerta tecnica, strutturata su 5 criteri e relativi sotto-criteri avrà un peso di punti 70.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

10.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Per la valutazione dei criteri motivazionali di cui all'allegato "A" deve essere redatto un apposito elaborato tecnico descrittivo composto da un massimo di 40 pagine in formato A4, comprensive di tabelle, grafici e allegati di qualsiasi genere. Per la parte discorsiva, l'elaborato in questione deve essere redatto in carattere "times new roman" dimensione 12, con interlinea 1,5 e margini laterali, inferiori e superiori pari a 2.

Tale elaborato deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente; in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti al momento della presentazione dell'offerta è sufficiente la firma della mandataria, mentre in caso di raggruppamenti o consorzi costituendi è necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante di ciascuna impresa.

L'Offerta Tecnica potrà avere un punteggio di max punti 70, i quali saranno attribuiti in base agli elementi e sub-elementi di valutazione nonché attraverso le modalità di attribuzione del punteggio, in conformità alle metodologie previste dalle Linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016, indicati nella griglia di valutazione tecnica dell'allegato "A".

PER I CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA si applicheranno i metodi di calcolo previsti dall'allegata tabella criteri dell'allegato "A".

PER CRITERI DI NATURA QUALITATIVA il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente, variabile tra 0 (zero) e 1, sarà attribuito discrezionalmente dai singoli commissari, e la media dei

coefficienti sarà moltiplicata per il punteggio massimo assegnabile al criterio di valutazione (metodologia di cui all'allegato P al D.P.R. 207/2010).

La Commissione attribuirà il punteggio sino alla seconda cifra decimale, mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a)_i = W_i * V(a)_i$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) rispetto al sub-elemento (i);

W_i = sub-peso ponderale attribuito al sub-elemento (i);

V(a)_i = coefficiente di valutazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Sono stati previsti cinque livelli di giudizio con relativi coefficienti di valutazione, che la Commissione giudicatrice attribuirà a suo insindacabile giudizio.

Griglia di valutazione da zero a uno:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento</i>
Eccellente	1,00	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Buono	0,75	Aspetti positive elevate o buona rispondenza alle aspettative
Sufficiente	0,50	Aspetti positive evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Mediocre	0,25	Appena percepibile o appena sufficiente
Insufficiente	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Per ciascun elemento di valutazione sarà poi calcolato il punteggio derivante dalla somma dei punteggi relativi ai suoi sub-elementi.

Il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica sarà determinato dal risultato della sommatoria dei punteggi conseguiti nell'ambito degli elementi di valutazione ivi indicati.

L'elaborato relativo all'offerta tecnica, dovrà contenere l'illustrazione, suddivisa per paragrafi, della proposta, almeno con riferimento a ciascuno degli elementi e sub-elementi di valutazione indicati nella predetta griglia di valutazione.

Il concorrente in fase di esecuzione del servizio avrà l'obbligo di rispettare quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

I punteggi relativi al criterio di valutazione dell'offerta tecnica saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in seduta pubblica, debitamente e preventivamente convocati, quali partecipanti alla gara.

Le offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti saranno sottoposte all'esame della Commissione di gara, appositamente nominata, in una o più sedute riservate.

10.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.

L'Offerta economica: max punti 30.

Il ribasso unico percentuale, fino alla seconda cifra decimale, offerto verrà applicato:

- a) all'importo a base d'asta, come indicato negli atti di gara, del corrispettivo per le attività relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;

Al concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore verrà assegnato il punteggio massimo previsto.

Agli altri concorrenti, verranno attribuiti punteggi proporzionali alla propria offerta secondo la seguente formula di valutazione quantitativa prevista nelle citate Linee guida ANAC:

$$PA = P_{max} (R_{min}/R_a)$$

Dove:

PA = punteggio attribuito all'offerta economica (a)

P_{max} = punteggio attribuito all'offerta economica

R_a = ribasso offerto dal concorrente (a)

R_{min} = Valore offerta più bassa

ART. 11. - OPERAZIONI DI GARA. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica all'indirizzo internet <https://comunecuringa.tuttogare.it> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le **ore 12.00 del 24.02.2020, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.**

L'operatore economico registrato al portale telematico di gara <https://comunecuringa.tuttogare.it> accede all'interfaccia della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato che consente di predisporre:

- una "busta telematica A" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica B" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica C" contenente l'offerta economica.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato di Trasmissione dell'offerta entro **il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24.02.2020.**

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione all'indirizzo www.comune.curinga.cz.it sezione Bandi di Gara e sul sito <https://comunecuringa.tuttogare.it>

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale telematico segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia – la necessità di sospendere la procedura di gara.

In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al d.lgs. 50/2016, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

11.1. Nella seduta telematica pubblica del **27.02.2020**, alle ore 9.30 ovvero nella diversa data comunicata dal R.U.P. ai soggetti partecipanti alla procedura, presso la sede della stazione appaltante, il soggetto che presiede la Commissione Giudicatrice, composta da un numero dispari di commissari tutti con potere di voto, procederà in seduta pubblica a controllare la completezza della documentazione presentata.

In caso di violazione delle disposizioni di gara, la Commissione ne dispone l'esclusione, fatta salva, se del caso, l'applicazione dell'istituto del "soccorso istruttorio";

11.2. Si procederà quindi all'apertura della "Busta telematica A" contenente la documentazione amministrativa e si verifica:

c) la correttezza formale e completezza della documentazione procedendo, in caso negativo, all'esclusione dei concorrenti dalla gara, salva l'applicazione, se del caso, dell'istituto del "soccorso istruttorio";

d) alla verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, alla esclusione del consorziato dalla gara;

e) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;

f) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dagli atti di gara;

Il soggetto che presiede la Commissione di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. Si provvede, inoltre, agli adempimenti in tema di trasparenza dettati dall'art. 29, comma 1, del Codice.

11.3. La Commissione ai sensi dell'art.85, c.5 primo periodo del Codice, si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

11.4. In una successiva seduta pubblica, che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo p.e.c. al recapito dagli stessi indicato in sede di dichiarazione sostitutiva (o tramite la piattaforma telematica utilizzata per l'espletamento della gara), si procederà a dare esito della verifica di cui sopra e all'apertura della Busta telematica B1 e B2, al solo fine di verificare la completezza della documentazione richiesta, fermo che la relativa valutazione sarà operata successivamente dalla Commissione in una o più sedute riservate.

11.5. In dette sedute riservate, la Commissione di gara procederà, sulla base della documentazione contenuta nella busta dell'offerta tecnica, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al presente disciplinare, procedendo alla valutazione degli elementi qualitativi (busta B1) e, successivamente, alla valutazione degli elementi quantitativi (busta B2).

11.6. Si procederà quindi all'apertura della Busta telematica C "Offerta economica" e alla verifica: della correttezza formale dell'indicazione delle offerte espresse in valore assoluto e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, alla relativa esclusione, ove non applicabile l'istituto del soccorso istruttorio; Il soggetto che presiede il seggio di gara provvederà:

a) alla lettura, ad alta voce, dei ribassi percentuali offerti rispetto al valore posto a base di gara;

- b) a ripetere la medesima operazione per ciascuno dei concorrenti. Una volta aperte le buste contenenti le offerte economiche, si procederà;
- c) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i criteri di cui al presente disciplinare;
- d) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al presente disciplinare;
- e) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- f) nel caso di eventuali offerte individuate rispetto alle quali è necessario procedere, ex art. 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, alla verifica di congruità, la seduta pubblica sarà sospesa e sarà disposta, a cura del RUP, la verifica di congruità delle offerte. La verifica della congruità dell'offerta potrà essere effettuata contemporaneamente nei confronti delle prime cinque offerte risultanti in graduatoria. All'esito del procedimento di verifica, che sarà effettuato secondo quanto disposto dall'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, saranno dichiarate le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli esami degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile e, conseguentemente, la commissione di gara procederà a formulare la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala e quindi affidabile.
- 11.7.** In presenza di due o più offerte uguali, rispetto alle quali la verifica si sia conclusa positivamente per ambedue, si procede a sorteggio in seduta pubblica tra le stesse. La ripresa della seduta pubblica dopo la verifica della anomalia sarà comunicata a tramite la piattaforma telematica utilizzata per l'espletamento della gara, ai concorrenti.
- 11.8.** Formulata da parte della Commissione la proposta di aggiudicazione, si procederà, in caso di esito positivo del controllo circa i requisiti richiesti e dichiarati dal concorrente aggiudicatario in sede di gara, a pronunciare, entro i termini di legge, l'aggiudicazione, predisponendo la relazione di cui all'art. 99 del Codice dei contratti pubblici.
- 11.9.** L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- 11.10.** Intervenuta l'aggiudicazione, il contratto sarà essere sottoscritto in modalità elettronica tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ma non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva previste dal Codice, salve le eccezioni ivi disciplinate.
- 11.11.** L'esecuzione in via d'urgenza del contratto, anche con riferimento a quanto previsto dal presente disciplinare, viene decisa dalla stazione appaltante, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in gara sia in grado di determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti.
- 11.12.** Si procederà all'aggiudicazione **ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA PURCHÉ VALIDA**. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.
- 11.13.** Le operazioni di gara svolte in seduta pubblica potranno essere oggetto, oltre che di verbalizzazione sommaria, anche di verbalizzazione audio-video. Pertanto, la partecipazione alla procedura implica la prestazione del consenso alla registrazione audio-video delle operazioni di gara svolte in seduta pubblica.
- 11.14** In sede di presentazione dell'offerta, nel caso vi fosse discordanza tra dato digitale e dato cartaceo di un documento allegato prevale il dato inserito digitalmente nella piattaforma telematica.
- 11.15** In sede di presentazione dell'offerta, nel caso vi fosse discordanza tra dato riportato in lettere e in cifre prevale il dato numerico.

ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

12.1 La procedura di gara e aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione al seguente link: <https://comunecuringa.tuttogare.it>

12.2 Nel caso in cui siano presenti offerte anomale, **non troverà applicazione il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016**. L'Amministrazione può comunque sempre valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad

elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 c.1 e c. 6.ai sensi alla proposta di aggiudicazione dell'appalto.

12.3. I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l'offerta sul portale telematico di espletamento della gara entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 24.02.2020**.

12.4. A tale fine si specifica che il termine sopra indicato s'intende perentorio.

12.5. L'offerta si compone di **almeno 3 buste telematiche** e precisamente:

Busta A) Documentazione amministrativa;

Busta B) Offerta tecnica;

Busta C) Offerta economica;

12.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENENTE:

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (all. n. 1).

La domanda di partecipazione alla gara:

a) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa. In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs n. 50/2016, la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. In caso di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, la domanda di partecipazione alla gara andrà presentata: - per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza; - per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza. In caso di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo. In caso di soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente. Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45, comma 1 o comma 2, lett. d), e) o f) del d.lgs. n. 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto digitalmente dai predetti soggetti. La domanda di partecipazione alla gara:

b) deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del d.lgs n. 50/2016;

c) nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016, deve indicare le imprese che compongono tali soggetti, l'impresa mandataria, e fare rinvio all'apposita modulistica per la dichiarazione delle parti dell'attività assunte;

d) nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e l'impresa mandataria. In caso di operatore economico di natura plurisoggettiva va fatto rinvio all'apposita modulistica per la dichiarazione delle parti del servizio assunte;

e) nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), e g) del d.lgs. n. 50/2016 già costituiti, deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

f) nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

g) nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, deve indicare la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto, l'impresa retista mandataria, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione, deve infine fare rinvio all'apposita modulistica per la dichiarazione delle parti dell'attività oggetto del presente disciplinare assunte;

h) nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono;

i) nel caso di omissione di tale ultima dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

A.1.-bis) DICHIARAZIONE in merito alle quote di assunzione del servizio (eventuale - da presentare solo nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 - se di natura plurisoggettiva - e comma 2 lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016) deve essere redatta secondo l'apposita modulistica. La dichiarazione può essere resa cumulativamente o separatamente da tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura, ma anche se è resa separatamente, e quindi sottoscritta digitalmente da una sola impresa, deve riferirsi al complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano congiuntamente alla presente procedura riportando le quote di assunzione del servizio di tutte le predette imprese. In corrispondenza di ogni segmento di attività deve essere indicata, nella colonna corrispondente a ciascun concorrente raggruppato, consorziato, o retista, la quota percentuale di assunzione del servizio per quello specifico segmento di attività.

La somma delle quote percentuali di assunzione del servizio per lo specifico segmento di attività riferite ad ogni singola impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura deve essere pari al 100% e viene calcolata nella colonna "totale". Per ogni segmento di attività deve risultare una quota di assunzione del servizio del 100%. Il modulo deve essere sottoscritto digitalmente dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto il modello di domanda di partecipazione.

Come sopra precisato ogni modulo deve essere compilato in relazione a tutte le imprese facenti parte dell'operatore economico ed è ammessa la presentazione di più moduli di analogo contenuto, ciascuno firmato digitalmente dal legale rappresentante di un concorrente raggruppato, oppure di un solo modulo firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun concorrente raggruppato che compone l'operatore economico.

A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

l) da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;

m) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;

n) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016;

o) dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 se già costituiti;

p) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 che partecipano alla presente gara;

- q) dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 con soggettività giuridica;
- r) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016;
- s) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- t) dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- u) dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa sono comprese:

- v) le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- w) i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- x) le dichiarazioni sulle persone che rivestono o hanno rivestito ruoli e cariche rilevanti ai fini della determinazione dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- y) le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;
- z) le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- aa) la dichiarazione circa il rispetto del requisito di iscrizione alla c.d. white list di cui all'art. 29 del d.l. n. 90 del 2014 e ss. ii.mm.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 16) del modulo in questione si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione. Per quanto riguarda i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza. Per quanto riguarda il direttore tecnico, ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A.3) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE): il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016. Il DGUE va presentato da:

- bb) tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45, comma 2, lett. a), b), e c) del d.lgs.n. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- cc) tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;
- dd) tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016;
- ee) i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 se già costituiti;
- ff) tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- gg) l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 con soggettività giuridica;
- hh) tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016;

mm) tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;

nn) le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;

oo) i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016.

La compilazione del DGUE avviene mediante inserimento delle informazioni richieste nel modulo cartaceo predisposto dalla stazione appaltante.

Detto modello è tratto dal modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016. In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

pp) nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: **a.** i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;

qq) nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:

a. nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:

i. vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;

ii. va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;

iii. per quanto riguarda la questione dell'appalto riservato: non ricorre la risposta affermativa, dunque non bisogna compilare la relativa parte, bensì ricorre la risposta negativa;

iv. vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento;

v. la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto, quindi non si deve rispondere;

b. nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

i. va risposto "sì" se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza i requisiti di un proprio consorziato oppure utilizza l'avvalimento. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda;

c. nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l'operatore economico non fa affidamento:

rr) nella parte III: motivi di esclusione:

a. nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:

i. la dichiarazione inerente la partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

ii. la dichiarazione inerente la corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;

iii. la dichiarazione inerente la frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;

iv. la dichiarazione inerente i reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;

v. la dichiarazione inerente il riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016;

vi. la dichiarazione inerente il lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016;

b. nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:

i. la dichiarazione inerente il pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

ii. la dichiarazione inerente il pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

c. nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

i. la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

ii. la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

- iii.* la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- iv.* la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- v.* la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- vi.* la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- vii.* la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- viii.* la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- ix.* la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- x.* la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016;
- xi.* la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016;
- xii.* la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;
- xiii.* la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016;
- xiv.* la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
- xv.* la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
- d.** nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:
 - i.* la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:
 - ii.* ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016);
 - iii.* la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016);
 - iv.* l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 50/2016);
 - v.* l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) d.lgs. n. 50/2016);
 - vi.* l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) del d.lgs. n. 50/2016);
 - vii.* l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 50/2016);

viii. l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 80, comma 5, lett. l) del d.lgs. n. 50/2016);

ix. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

x. avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara;

ss) nella parte IV: Criteri di selezione:

a. per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, senza compilare nessun'altra sezione della parte IV. A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione previsti dal presente disciplinare, nella misura necessaria alla partecipazione alla gara. I consorziati esecutori che consentono, con i propri requisiti, ai consorzi che li hanno designati di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e le imprese ausiliarie, devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo;

tt) nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

a. non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto;

Poiché le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il DGUE deve essere firmato digitalmente:

uu) dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

vv) da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

ww) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

xx) dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

yy) dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei soggetti cessati, elencandone i nominativi.

Qualora la domanda di partecipazione alla gara, l'offerta tecnica o l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore e il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Si ricorda che:

zz) ai fini dell'accertamento sull'assenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

aaa) il direttore tecnico avente rilevanza ai fini delle cause di esclusione è quello che assume tale carica in relazione alla normativa sui lavori pubblici;

bbb) si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di

socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di direzione, di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

ccc) circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza. Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo del sottoscrittore e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori.

I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A.4) CAUZIONE PROVVISORIA, prestata ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo stimato del contratto di cui all'art. 1.4 del presente disciplinare.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

ddd) citare espressamente l'oggetto della presente gara;

eee) essere rilasciata, a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

fff) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

ggg) avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Si applica quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, se compatibile con la natura dell'oggetto della presente procedura. Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

hhh) in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 o di soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;

iii) in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio;

iii) in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento. Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

La cauzione provvisoria dovrà, comunque, contenere l'impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto. Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto può far parte integrante del contenuto della fideiussione.

A.5) RICEVUTA DI VERSAMENTO ANAC in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 200,00 (come da deliberazione dell'Autorità Vigilanza attualmente in vigore, sui Contratti Pubblici n. 1174/2018 in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con riferimento al CIG della gara .

A.6) ATTESTAZIONE AVVENUTA ACQUISIZIONE AVCPASS (PASS-OE) PRESSO PORTALE ANAC (firmata digitalmente); Per ottenere il certificato occorre accedere al sistema AVCPASS secondo le istruzioni pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A.7.) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, debitamente sottoscritto digitalmente dall'offerente per accettazione.

A.8.) SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione.

A.9.) DICHIARAZIONI di due istituti bancari, o di intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs 385/1993, nei termini previsti dal presente disciplinare ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica finanziaria;

A.10) COPIA CERTIFICAZIONE ISO 9001 (o documentazione equipollente);

A.11) COPIA CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE WHITE-LIST (l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)).

A.12) COPIA CERTIFICAZIONE Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la Categoria 1 possesso, per ciascuna delle imprese partecipanti o consorziate in caso di RTI o consorzi,– Raccolta e trasporto di rifiuti urbani - Classe E.

A.13) COPIA BILANCI SOCIETARI (anni 2017-2018)

A.14) ORIGINALE O COPIA CONFORME SERVIZI SVOLTI (dichiarazione ente contraente con indicazione, importo, oggetto periodo di esecuzione e raggiungimento del target atteso - almeno per una annualità una percentuale di raccolta differenziata media sull'intera popolazione servita pari o superiore al 65 % (detta percentuale dovrà essere calcolata secondo il metodo utilizzato da ISPRA ai sensi del d.m. 26 maggio 2016).

A.11) EVENTUALI DOCUMENTI EX ART. 80, COMMA 5, LETTERA M, CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Qualora il concorrente dichiarerà di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver formulato

autonomamente l'offerta, al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

12.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:

- B.1) ELABORATO TECNICO DESCRITTIVO – ELEMENTI QUALITATIVI

Tale elaborato dovrà illustrare le soluzioni proposte, suddivise per paragrafi, in merito a ciascuno degli elementi e sub-elementi qualitativi oggetto di valutazione secondo la griglia allegata al presente disciplinare (all. “A”) e tenendo conto, in particolare, dei criteri motivazionali ivi indicati. **Nel progetto in questione non dovranno essere indicati i valori relativi agli elementi quantitativi** oggetto di valutazione secondo la griglia di cui sopra, in quanto tali valori vanno inseriti nella busta B.2.

L'elaborato tecnico in questione deve complessivamente essere composto da un massimo di 40 pagine A4, comprensive di tabelle, grafici e allegati di qualsiasi genere. Per la parte discorsiva, l'elaborato in questione deve essere redatto in carattere “times new roman” dimensione 12, con interlinea 1,5 e margini laterali, inferiori e superiori pari a 2.

Tale elaborato deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente; in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti al momento della presentazione dell'offerta è sufficiente la firma della mandataria, mentre in caso di raggruppamenti o consorzi costituendi è necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante di ciascuna impresa.

- B.2) ELEMENTI QUANTITATIVI

Dovrà contenere l'indicazione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione dell'offerta tecnica in base alla griglia dell'allegato “A”.

12.3 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA, CONTENENTE:

L'operatore economico deve inserire nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente, predisposta preferibilmente secondo il facsimile allegato del presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- **C.1) OFFERTA ECONOMICA**, redatta secondo il modello in allegato n. 3 ed indicante il ribasso, espresso in termini percentuali, rispetto all'importo a base d'asta, come indicato nel presente disciplinare, del corrispettivo per le attività relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

- **C.2) INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI DI SICUREZZA DA RISCHIO SPECIFICO** (o aziendale), ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta, (ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Inserire nel campo “Offerta economica” sulla piattaforma telematica: la percentuale unica di ribasso offerta rispetto agli importi sopra indicati.

Nel caso di differenza tra il ribasso indicato nel modello offerta economica e quello indicato nel campo "Offerta economica" prevale il valore indicato nel modello offerta economica.

La stazione appaltante, in ogni caso, terrà conto dei valori indicati dal concorrente nel Modello offerta economica, che costituiranno i valori contrattuali.

I moduli relativi ai documenti predetti dovranno essere sottoscritti con firma digitale; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le offerte dovranno essere firmate dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, con la specificazione della parte degli interventi che saranno eseguiti dalle singole imprese e con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla relativa disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

Art. 13 - NORME SPECIALI.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento.

Sono ammesse a presentare l'offerta, ai sensi della vigente normativa le Riunioni Temporanee di Imprese e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo dovranno essere eseguiti tutti gli obblighi in fatto di presentazione dell'offerta previsti dal Codice dei contratti pubblici.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, in tal caso l'impresa e/o associazioni temporanee di imprese e/o Consorzi saranno escluse dalla gara.

ART. 14 - ULTERIORI NORME IN TEMA DI GARA.

14.1 Persone autorizzate a partecipare all'apertura delle buste.

L'apertura delle buste telematiche è pubblica ed è ammesso a partecipare il legale rappresentante dell'impresa o un proprio delegato.

14.2. Annullamento e proroghe.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare o annullare il bando di gara e il presente disciplinare e, pertanto, di non procedere all'affidamento del contratto oggetto della presente gara; in tali casi, le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato offerta né per effetto dell'affidamento nei confronti dell'aggiudicazione. Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine ultimo di presentazione delle offerte e di fissare diversa data di apertura delle buste per motivate esigenze e previa adeguata e tempestiva comunicazione ai concorrenti.

14.3. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta. Le imprese partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora la stazione appaltante non proceda, senza giustificato motivo, all'aggiudicazione entro 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa, salva proroga di detto termine comunicata in tempo utile dalla stazione appaltante.

L'offerta del soggetto aggiudicatario è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa, salva proroga di detto termine comunicata in tempo utile dalla stazione appaltante.

14.4. Adempimenti successivi all'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito dalla stazione appaltante la documentazione relativa alla cauzione definitiva da prestarsi in base a quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

14.5. Rimborso delle spese.

L'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di

registro); inoltre, come espressamente previsto dall'art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione, nonché le spese sostenute per la predisposizione e l'effettuazione delle procedura di selezione del contraente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva-

Si precisa che, in caso di risparmi sopravvenuti in corso di gara, l'importo sopra indicato sarà adeguato alle spese effettivamente sostenute dalla stazione appaltante, arrotondate al migliaio di euro, e comunicato mediante pubblicazione sul portale web della stazione appaltante.

14.6. Comunicazioni ai concorrenti

Ogni comunicazione, comprese quelle recanti eventuali errata corrige degli atti di gara, diretta ai concorrenti, successiva alla pubblicazione del presente disciplinare, sarà resa esclusivamente mediante pubblicazione di appositi avvisi sul portale di espletamento della gara.

14.7. Divieto di cessione del contratto e subappalto.

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le prescrizioni di legge nonché delle disposizioni di cui agli atti di gara.

L'eventuale inosservanza di tali norme e disposizioni costituirà causa di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

E' vietata la cessione del contratto.

ART. 15 – AVVERTENZE GENERALI.

15.1. Si richiama in particolare l'attenzione dei concorrenti sui punti seguenti:

- a) il recapito del plico contenente la documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente che assume a proprio carico l'onere di far pervenire il plico stesso a destinazione in tempo utile;
- b) l'impresa concorrente verrà esclusa dalla gara verificandosi anche uno solo dei seguenti casi:
 - b.1) l'offerta non pervenga entro il termine perentorio stabilito nel presente disciplinare;
 - b.2) l'offerta sia condizionata o sia pari o in aumento rispetto ai valori posti a base d'asta come indicati nel presente disciplinare;
 - b.3) sia del tutto mancante la documentazione indicata nel presente disciplinare ovvero sia mancante o radicalmente nulla l'offerta economica.
- c) in caso di documentazione incompleta e/o recante informazioni parziali, sarà onere della stazione appaltante domandare le necessarie integrazioni in applicazione del c.d. soccorso istruttorio e conformemente alle previsioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;
- d) la partecipazione alla gara comporta, da parte di ogni soggetto concorrente, l'implicita accettazione di tutte le norme e condizioni esposte negli atti di gara;
- e) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, al quale deve essere allegato il documento "Informativa privacy";
- f) il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; il mancato assolvimento di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto;
- g) avverso il presente atto è esperibile ricorso avanti al TAR per la Calabria entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;

Allegati Atti di Gara:

Bando di Gara

Disciplinare di Gara

Elaborati progettuali (1. Aree di Raccolta – 2. Aree di spazzamento – 3. Relazione tecnico-economica)

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Schema di Contratto

Allegato “A” Criteri di valutazione punteggio offerta tecnica

Modulistica (1. Modulo domanda; 2. Dichiarazione RTI; 3. Offerta economica; 4. Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa; 5. Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati; 6. Dichiarazione avvalimento; 7. Dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria; 8. Attestazione avvenuto sopralluogo; 9. Modello di formulario DGUE);

Pubblicazione Atti di Gara

Il presente Bando di Gara , è pubblicato:

- all’Albo Pretorio del Comune di Curinga, sul sito istituzionale della stazione appaltante (Comune di Curinga) e sul profilo del committente.
- all’ANAC;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- su due quotidiani nazionali;
- su due quotidiani locali;

Curinga, li 10.01.2020

Il RUP – Responsabile dell’Area
Arch. Nicola Vasta